



COMUNE DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Ordinanza N. 37 del 10/08/2026

OGGETTO: Ordinanza divieto vendita ed utilizzo bottiglie in vetro e contenitori in alluminio estate 2026 ed altre disposizioni per l'evento del 10-08-2026.

PREMESSO che:

- negli anni passati si è verificato, specialmente durante il periodo estivo, il rinvenimento di cocci di vetro dovuti a rottura di bottiglie e/o contenitori simili su strade, all'interno di parchi urbani o giardini pubblici e nelle aree verdi attrezzate con aiuole e panchine, lungo i litorali e sulle spiagge pubbliche ed in concessione, con serio pericolo per l'incolumità della cittadinanza;
- è doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e alla incolumità pubblica insidiata dall'abbandono di tali contenitori specie nelle ore serali e notturne;
- l'abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e/o lattine, è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande che sovente vengono consumate all'esterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sull'area pubblica;
- episodi di euforia collettiva possono trascendere a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie e oggetti in vetro e/o lattine abbandonati in strada, che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, la tranquillità ed il decoro dei luoghi;

CONSIDERATO che:

- tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di favorire la sicurezza, il decoro e la tranquillità dei luoghi, la partecipazione da parte dei cittadini al "bene comune" e incentivare azioni rivolte al miglioramento e mantenimento del decoro urbano, riconoscendo agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale che favoriscano buona qualità della vita nella comunità soprattutto durante il periodo estivo allorquando, specie le località balneari, sono affollatissime di turisti e villeggianti e dove si consuma la c.d. "movida" estiva fino all'alba;
- l'adozione di un provvedimento restrittivo di divieto di utilizzo di bottiglie e di altri contenitori in vetro e/o lattine nelle predette aree possa costituire un valido strumento di prevenzione del degrado urbano, di comportamenti scorretti e antisociali e di miglioramento della sicurezza sociale e decoro dei luoghi;

RILEVATO che è prevedibile che il fenomeno si intensifichi in occasione di eventi di intrattenimento organizzati dall'amministrazione comunale e/o da pubblici esercizi del territorio; nonché di numerose manifestazioni previste nel periodo estivo;

PRESO ATTO della necessità per gli operatori del settore di svolgere la propria attività economica in piena sicurezza e nel contempo di poter garantire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela, oltre per consentire adeguate modalità di organizzazione delle attività del settore,

comprehensive di una serie di prescrizioni intese alla massima tutela della tranquillità e del decoro urbano;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire preventivamente adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso il divieto, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 15 settembre 2026, dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e/o simili, ad eccezione di quelle consumate all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza, opportunamente e regolarmente autorizzati, nonché il divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro e/o latta per il consumo di bevande all'interno di parchi, giardini, distese attrezzate con aiuole e panchine ad uso pubblico, spiagge e litorali pubblici e/o in concessione;

Atteso che in data 10-08-2026 è previsto l'evento in S. Andrea "La Notte della Taranta", con prevedibile rilevante afflusso di turisti e villeggianti;

Ritenuto di dover intervenire al fine di garantire uno spazio pubblico per il parcheggio da destinare a soggetti diversamente abili;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 285-1992 (codice della strada);

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – "Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017" recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

O R D I N A

Per le motivazioni suesposte,

- tra la data di pubblicazione della presente al 15 settembre 2026, dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, è vietata a chiunque la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere, analcolica e/o alcolica e/o superalcolica, in contenitori di vetro o lattina su tutto il territorio del Comune di Melendugno;
- tra la data di pubblicazione della presente al 15 settembre 2026, dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, è vietata la detenzione a qualsiasi titolo di contenitori alimentari in vetro o lattina su tutto il territorio del Comune di Melendugno;
- tra la data di pubblicazione della presente al 15 settembre 2026, dalle ore 22:00 alle ore 05:00 è fatto divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro e/o latta per il consumo di bevande all'interno di parchi, giardini, distese attrezzate con aiuole e panchine ad uso pubblico, spiagge e litorali pubblici e/o in concessione;

- i divieti di cui sopra sono disposti ad eccezione dei contenitori fruiti all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza, opportunamente e regolarmente autorizzati.

Solo in occasione dell'evento "La Notte della Taranta" previsto in S. Andrea nella serata del 10-08-2026, è disposto l'utilizzo dell'area contraddistinta col colore rosso nell'allegata planimetria, per consentire il parcheggio dei soggetti diversamente abili, muniti di apposito contrassegno;

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P., saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689. In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente è raddoppiata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lecce, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

DISPONE

- che il presente atto ha vigore dal giorno di pubblicazione sino alle ore 05,00 del 15-09-2026;
- la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
- la trasmissione alla Stazione Carabinieri di Melendugno e alla Polizia locale.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Melendugno, li 10/08/2026

Il Sindaco

CISTERNINO MAURIZIO

..